

(N. 2321)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro *ad interim* del Tesoro

(PELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 MAGGIO 1952

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 29 febbraio 1952, n. 178, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, per il prelevamento di lire 217.500.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio 1951-52.

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che si sottopone al vostro esame è inteso a convalidare, ai termini dell'articolo 42 della legge di contabilità generale dello Stato, il decreto del Presidente della Repubblica sopra specificato, emanato per sopperire alle seguenti inderogabili esigenze:

Spese riservate della Presidenza del Consiglio dei Ministri . . . . .	mil.	10	—
Spese per la propaganda d'italianità . . . . .		100	—
Spese assistenziali di carattere riservato . . . . .		100	—
Spese per i servizi inerenti ai rapporti con organismi ed enti internazionali:			

Oneri di personale:

indennità di missione e rimborso spese di trasporto . . . . .	mil.	3	—
premio giornaliero di presenza . . . . .		0,8	
compensi per lavoro straordinario . . . . .		0,7	
compensi speciali . . . . .		0,5	
		—	5 —

Oneri per i servizi:

spese casuali . . . . .	mil.	1,2	
acquisto di pubblicazioni e giornali . . . . .		0,8	
spese per indagini, rilevazioni e studi . . . . .		0,5	
		—	2,5
			— 7,5

Totale . . . . .	mil.	217,5	
------------------	------	-------	--

Le assegnazioni per spese di carattere riservato, per propaganda d'italianità e per spese assistenziali riservate hanno riferimento con sopravvenute contingenti necessità di carattere inderogabile.

Le occorrenze relative ai servizi inerenti ai rapporti con organismi ed enti internazionali, ai quali è preposto il Ministro senza portafoglio onorevole Sforza, traggono la loro origine dal nuovo assetto governativo e perciò di esse non si potette tener conto nel progetto di bilancio, già in avanzato esame da parte delle Assemblee legislative all'atto della costituzione dell'attuale Governo.

Poichè per le assegnazioni suddette ricorrevano le condizioni di cui allo articolo 136 del vigente regolamento di contabilità generale dello Stato, si è provveduto ad esse mediante prelevazione dall'indicato fondo di riserva, in base alla facoltà di cui al richiamato articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

---

#### DISEGNO DI LEGGE

---

##### *Articolo unico.*

È convalidato il decreto del Presidente della Repubblica 29 febbraio 1952, n. 178, concernente il prelevamento di lire 217.500.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio 1951-52.

ALLEGATO.

*Decreto del Presidente della Repubblica 29 febbraio 1952, n. 178, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 4 aprile 1952.*

### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'articolo 87 - quarto e quinto comma - della Costituzione della Repubblica;

Vista la legge 9 ottobre 1951, n. 1096;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1951-52, esiste la necessaria disponibilità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato *ad interim* per il Tesoro;

#### DECRETA:

#### Art. 1.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto al capitolo 452 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1951-52, è autorizzata la prelevazione di lire 217.500.000 che si inseriscono ai sotto indicati capitoli dello stato di previsione della spesa medesimo, per il detto esercizio finanziario:

Capitolo n. 51. — Spese riservate della Presidenza del Consiglio dei Ministri . . . . .	L. 10.000.000
Capitolo n. 511. — Spese per la propaganda d'Italianità, ecc.	100.000.000
Capitolo n. 512. — Spese assistenziali, ecc. . . . .	100.000.000
Capitolo n. 545-bis (di nuova istituzione sotto la nuova sottorubrica « Spese per i servizi inerenti ai rapporti con organismi ed enti internazionali »). — Premio giornaliero di presenza al personale (articolo 8 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19). . . . .	800.000
Capitolo n. 545-ter (di nuova istituzione). — Compensi per lavoro straordinario al personale (articolo 1 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) . . . . .	700.000

Capitolo n. 545- <i>quater</i> (di nuova istituzione). — Compensi speciali in eccedenza ai limiti per il lavoro straordinario da corrispondere al personale in relazione a particolari esigenze di servizio (articolo 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) . . . . .	L. 500.000
Capitolo n. 545- <i>quinquies</i> (di nuova istituzione). — Indennità di missione e rimborso spese di trasporto . . . . .	3.000.000
Capitolo n. 545- <i>sexies</i> (di nuova istituzione). — Spese per indagini, rilevazioni e studi . . . . .	500.000
Capitolo n. 545- <i>septies</i> (di nuova istituzione). — Acquisto di pubblicazioni e giornali . . . . .	800.000
Capitolo n. 545- <i>octies</i> (di nuova istituzione). — Spese casuali . . . . .	1.200.000
	217.500.000
Totale . . . . .	L. 217.500.000

## Art. 2.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 febbraio 1952.

EINAUDI

DE GASPERI - PELLA.

Visto, il Guardasigilli: ZOLI.